

**Decreto legge 21/03/2022, n. 21**

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2022, n. 67.

## Capo IV

## Contratti pubblici

*Art. 23. Revisione prezzi***In vigore dal 22 marzo 2022**

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'[articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo [articolo 1-septies](#) ed all'[articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#). Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'[articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#).
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
  - a) il Fondo di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020](#) è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera b\) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#) per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo [articolo 29](#).
  - b) La dotazione del Fondo di cui all'[articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.